N. 6412/2024 R.G.N.R.
N. 2535/2025 R.G.G.I.P.
2532

Tribunale Civile e Penale di Pavia

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il G.I.P.
- DANIELA GARLASCHELLI -

Letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di:

- **COMINI Fabrizio,** nato il 22/07/1979 a Pavia ed ivi residente in via Trieste n. 29
  Difeso d'ufficio dall'avv. Rosa Lucia GREGORI del Foro di Pavia

Per i seguenti reati:

art. 595 co.3 c.p. e 684 c.p.. Commessi in Pavia in data antecedente e prossima al 09.08.2024

Evidenziata la persona offesa in:

DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL), residente Pavia, via Enrica Malcovati n. 4.
Difeso di fiducia dall'avv. POMA Andrea Carlo del Foro di Pavia.

L'odierno procedimento prende le mosse dalla denuncia-querela sporta in data 09/08/2024 da Di Bartolo Gianluca presso la Questura di Pavia, nei confronti di Comini Fabrizio.
In particolare il Di Bartolo riferiva di essere venuto a conoscenza, a partire dalla seconda settimana del mese di giugno 2024 e su segnalazione della propria madre, che l'avv. Fabrizio Comini pubblicava ripetutamente sulla bacheca "Facebook" del proprio profilo pubblico, messaggi/post ritenuti lesivi e diffamatori della propria reputazione personale e professionale.
Il querelante sosteneva che Comini avrebbe pubblicato degli atti di indagini inerenti ad un procedimento penale che lo riguardava, asseritamente coperti da segreto istruttorio.
In particolare si trattava della pubblicazione di alcune pagine relative all'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa nei confronti del querelante, correlata da frasi ritenute lesive e diffamatorie della sua persona: *"quando sarete chiamati a votare per le europee il 8/9 giugno ricordatevi di questi capi d'imputazione e ricordatevi che DI BARTOLO è il socio di minoranza di CIOCCA e poi che FRACASSI è parente stretto di CIOCCA. Perché quel che vale per Sangines vale anche per Pavia";* e relativamente alla somma di denaro (euro 560.000), che il Comune di San Genesio aveva accantonato a riserva nel bilancio*: ".... Sono le somme spese dal comune per i lavori sull'edificio scolastico e che sono stati al centro degli arresti dell'indagine Clean e che sono in odore di dovere essere restituite allo Stato, senonchè il Comune ha già speso queste somme, tutte un favore del consenso criminale composto da CivilingLab STP srl d Ciocca e di Di Bartolo, impresa Maiorino della famiglia Maiorino, e Mussella della IPM Project... ".*
La richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero merita senz'altro di essere condivisa.
Il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 co. 3 c.p. richiede, ai fini della sua integrazione, un'offesa all'altrui reputazione recata mediante una comunicazione con più persone con "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", tra cui rientrano, ormai pacificamente, anche i social network.
Nel caso di specie è indubbio che sia integrato il requisito della comunicazione a più persone, trattandosi di messaggi/post pubblicati su un social network (Facebook); tuttavia le espressioni utilizzate dal Comini rispettano il limite della continenza, restando circoscritte all'ambito di un dissenso critico motivato. Nel caso in esame trova applicazione l'esimente del diritto di critica ex art. 51 c.p., non avendo l'indagato travalicato i limiti della continenza espositiva, il cui rispetto è necessario ai fini dell'applicabilità dell'esimente in questione.
Infatti, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che "*la sussistenza dell'esercizio di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto; l'esercizio di tale diritto consente l'utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta*" (Cass. pen. n. 14370/2019); nel caso di specie, gli scritti

pubblicati dall'indagato non devono ritenersi un attacco alla sfera morale e personale del destinatario, bensì un legittimo esercizio del diritto di critica da parte di un soggetto che partecipa attivamente alla vita politica del territorio, trattandosi di post pubblicati in prossimità delle elezioni europee);
"in materia di giudizio critico su di un soggetto politico può anche essere formulato con parole che decontestualizzate costituirebbero meri insulti, ma che, viceversa, riferite a determinate vicende e/o situazioni, possono essere lette come sintetico giudizio negativo sull'operato del predetto soggetto, ma le espressioni offensive devono essere pronunziate nell'ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell'addebito denigratorio" (Cass. pen. n. 7626/2011).
Inoltre, risulta altresì rispettato il presupposto della "veridicità" delle notizie riportate in quanto, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che il rispetto della verità del fatto assume con riferimento al diritto di critica politica un rilievo affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, poiché *"la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica"(Cass. sez. 5, sentenza n. 49570 del 23/09/2014, dep. 27/11/2014 e sez. 5-, Sentenza n. 31263 del 14/09/2020).*
A nulla rileva il riferimento nell'atto di opposizione di ulteriori episodi rispetto a quelli evidenziati dal P.M., in quanto anche questi sono privi della rilevanza diffamatoria ed offensiva tipica del reato di cui all'art. 595 c. 3 c.p.
Con riguardo al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale cui all'art 684 c.p., la pubblicazione effettuata in data 13.05.2024 dal Comini si è esaurita nella riproduzione letterale di alcuni passaggi dell'ordinanza cautelare adottata nei confronti della persona offesa.
Occorre precisare come, al momento della pubblicazione, la stessa sia avvenuta nella vigenza dell'art. 114 co. 2 c.p.p. che – prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. del 10 dicembre 2024 n. 198 – escludeva proprio l'ordinanza cautelare dagli atti per i quali operava il divieto di pubblicazione; con la conseguenza che la disciplina applicabile deve essere quella vigente al momento della commissione del reato in quanto più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p.
In merito alle indagini suppletive avanzate con atto oppositivo non merita accoglimento la richiesta di sentire persone informate sui fatti, che non apporterebbero elementi utili a mutare le conclusioni fin qui raggiunte.
Per le motivazioni sopra evidenziate non pare sia possibile formulare una ragionevole previsione di condanna.

P.Q.M.

Visti gli art. 409 – 411 c.p.p.
Rigetta l'opposizione alla richiesta di archiviazione

DISPONE

L'archiviazione del procedimento nei confronti di COMINI FABRIZIO
Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pavia, li 3-11-2025

Il Giudice
Daniela Garlaschelli

Il Funzionario AUP
Clementina Biamonte

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Clementina Biamonte, funzionario AUP.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

04 NOV. 2025

Il Funzionario AUP
Clementina Biamonte